

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 20 maggio 1997. — Presidenza del Presidente Francesco STORACE. — Interviene il Direttore di Tribune, Accesso e Servizi Parlamentari, dottoressa Angela Buttiglione e il dottor Pier Luigi Camilli.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di un atto di indirizzo relativo alla programmazione televisiva nell'imminenza di consultazioni referendarie.

Il presidente Francesco STORACE fa presente che la deliberazione in titolo dispone e disciplina, conformemente alla costante prassi, la trasmissione di Tribune per i referendum del 15 giugno prossimo, disponendo inoltre criteri da applicarsi alla restante programmazione radiotelevisiva nell'imminenza di tali consultazioni.

Il testo all'esame della Commissione, già portato alla conoscenza dei suoi componenti, è stato messo a punto, martedì 13 maggio scorso, da un apposito gruppo di

lavoro coordinato dal relatore: una precedente bozza era stata parimenti portata alla conoscenza di tutti i colleghi con lettera dell'8 maggio precedente. Nella riunione del 14 successivo, inoltre, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha avuto modo di ascoltare, in rappresentanza dei Comitati promotori di alcuni referendum, l'onorevole Marco Pannella.

Il testo della bozza di deliberazione risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

visti i decreti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile successivo, con i quali sono stati indetti undici referendum abrogativi di norme di legge per il giorno 15 giugno 1997;

visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le trasmissioni di Tribuna;

considerata la costante prassi di trasmettere cicli di Tribune in occasione di referendum, e l'opportunità di prevedere un ulteriore ciclo riferito alle prossime consultazioni referendarie;

visto l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, che per le campagne referendarie attribuiscono ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori dei referendum, alcune facoltà riconosciute in favore dei soggetti che partecipano ad elezioni; considerata la prassi di ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione, applicabili per analogia anche alle Tribune;

considerati inoltre i criteri contenuti nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un referendum di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda relativa a tale referendum, faceva riferimento anche ad enti o associazioni di particolare rilevanza;

considerati in particolare i contenuti delle sue ultime delibere in materia di consultazioni referendarie della Commissione o del suo Ufficio di presidenza del 9 maggio 1995, del 10 marzo-1° aprile 1993, e del 10 maggio 1990;

visto inoltre il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

visto altresì il primo capoverso del primo comma del citato articolo 4 della legge n. 103/1975, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

considerata altresì l'opportunità di dettare indicazioni relative alle trasmissioni della concessionaria pubblica che non rientrano nella tipologia delle Tribune, per il periodo della campagna referendaria;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del

servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ART. 1.

(Tipologia delle Tribune).

1. In occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997 sono trasmesse, su rete nazionale, le seguenti Tribune:

a. un ciclo di quattro dibattiti, che accorpano più quesiti referendari, riservati ai gruppi parlamentari di cui al successivo punto a. dell'articolo 2, comma 1, da replicare per radio il mattino successivo. Per ciascun dibattito, il tempo a disposizione è ripartito paritariamente tra i partecipanti;

b. un ciclo di confronti per ciascuno dei quesiti referendari, riservati ai comitati promotori, ai comitati per il NO ed agli eventuali ulteriori soggetti di cui ai successivi punti *b.*, *c.* e *d.* dell'articolo 2, comma 1, da replicare per radio il mattino successivo. Ciascun confronto può essere suddiviso in più trasmissioni per consentire la più agevole partecipazione di tutti gli aventi diritto; ove occorra, si procede a sorteggio. Per ciascun confronto, il tempo a disposizione è ripartito in parti uguali tra i sostenitori del SI e quelli del NO;

c. un ciclo di appelli ai votanti per ciascuno dei quesiti referendari, da trasmettere per televisione e per radio in orario serale nella giornata di venerdì 13 giugno. Ciascun appello consiste di due trasmissioni di tre minuti ciascuna, riservate l'una ai sostenitori del SI e l'altra a quelli del NO. Gli aventi diritto sono per il SI i comitati promotori di ciascun quesito, per il NO gli eventuali comitati per il NO, ed in loro assenza le forze di cui al punto d. dell'articolo 2, comma 1.

2. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni è fatta menzione della rinuncia.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono, di norma, trasmesse in diretta dalle sedi RAI di Roma. Se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate nelle ventiquattro ore precedenti l'ora della messa in onda.

ART. 2.

(Soggetti legittimati ad accedere alle Tribune).

1. Hanno diritto di partecipare alle Tribune:

a. i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento, quanto alle trasmissioni di cui alla lettera *a.* dell'articolo 1, comma 1. L'individuazione delle persone che intervengono per i singoli gruppi in ciascuna Tribuna, le quali devono rivestire la qualifica di parlamentare, è effettuata dal Presidente del gruppo, ovvero dai due Presidenti di concerto tra loro, ove un gruppo riferibile alla medesima identità politica sia presente sia alla Camera sia al Senato;

b. il comitato promotore di ciascun referendum, quanto alle trasmissioni di cui ai punti *b.* e *c.* dell'articolo 1, comma 1;

c. gli eventuali «Comitati per il NO» costituitisi, in riferimento a ciascun quesito referendario, anteriormente alla data del, quanto alle trasmissioni di cui alle lettere *b.* e *c.* dell'articolo 1, comma 1. Tuttavia, ove per il medesimo quesito referendario risultino presenti più Comitati, essi dovranno esprimere una rappresentanza comune;

d. le eventuali ulteriori forze o gruppi ai quali siano attribuibili tutte le seguenti caratteristiche:

siano diverse dai soggetti di cui alle precedenti lettere *a.*, *b.*, e *c.*, e diverse dai partiti e movimenti politici cui fanno riferimento i gruppi di cui al punto *a.*;

svolgano compiti o perseguano scopi di rilevante interesse sociale, culturale, istituzionale, politico o sindacale;

risultino portatrici di un rilevante interesse specifico riferito ad uno o più quesiti referendari;

operino con apprezzabile consistenza organizzativa su tutto il territorio nazionale o parte significativa di esso.

2. I soggetti di cui ai punti *a.* e *b.* del comma 1 sono invitati dalla RAI a partecipare alle Tribune.

3. I Comitati per il NO di cui al punto *c.* del comma 1 devono far constatare la propria esistenza, e la propria volontà di prendere parte alle Tribune, con comunicazione inoltrata alla RAI entro la data del a pena di decadenza dalla facoltà di partecipazione.

4. I soggetti di cui al punto *d.* del comma 1 richiedono alla Commissione, a pena di decadenza entro la data del, di essere ammessi a partecipare alle Tribune, indicando, per ciascun quesito referendario cui intendono riferirsi, la posizione di voto che esprimeranno. L'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, apprezza per ciascun richiedente la sussistenza delle caratteristiche indicate al medesimo punto *d.*, e, nell'ipotesi in cui gli spazi disponibili non consentano la partecipazione di tutti i richiedenti aventi titolo, valuta comparativamente la rilevanza sociale e politica dell'attività svolta da ciascuno. In caso di contrasto non altrimenti sanabile, tali questioni possono essere portate all'attenzione della Commissione plenaria.

5. L'Ufficio di presidenza della Commissione può chiamare a prendere parte alle Tribune anche soggetti che non abbiano avanzato la relativa richiesta, quando ciò appaia utile a garantire la completezza dell'informazione su un quesito referendario, nonchè la parità di chance tra le due opposte indicazioni di voto.

6. Con avvisi trasmessi nel corso dei principali notiziari, immediatamente dopo

l'approvazione della presente delibera, la Rai divulga la possibilità di richiedere l'accesso alle tribune che è attribuita, dal comma 4 del presente articolo, alle forze o gruppi sociali di cui alla lettera d. del comma 1, illustrando le caratteristiche di tali gruppi, e dando notizia dei termini. Analoghe notizie sono date circa gli adempimenti di cui al comma 3.

ART. 3.

(Ulteriori modalità di svolgimento).

1. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. I calendari delle Tribune sono comunicati anticipatamente alla Commissione.

2. L'attività della direzione delle Tribune si ispira ai criteri della scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, e, nel rispetto della professionalità degli operatori, non si discosta dalla linea di una corretta e paritaria rappresentazione delle diverse indicazioni di voto.

ART. 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione).

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione nazionale di uno spot televisivo e di uno radiofonico che espongano ciascun quesito referendario in modo chiaro e comprensibile, consentendo di distinguere agevolmente tra i singoli quesiti, ed illustrando le modalità di votazione.

2. Nel corso degli spot sarà utilizzata per ciascun quesito la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nelle schede, come formulata dall'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 32, settimo comma, della legge 25 maggio 1970,

n. 352, modificato dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173. Si farà inoltre riferimento ad altri accorgimenti, quali il colore delle schede, che agevolino quanto possibile la loro distinzione.

3. Gli spot di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti alla Commissione, e sono trasmessi, di norma, prima o dopo le Tribune ed i notiziari principali.

4. La direzione delle Tribune cura altresì la redazione di schede informative, televisive e radiofoniche, che espongono i contenuti di ciascun quesito e le caratteristiche delle norme da abrogare. Queste schede, preventivamente sottoposte alla Commissione, sono trasmesse nella terza settimana prima del voto, di norma in orario pomeridiano immediatamente dopo i notiziari principali.

ART. 5.

(Trasmissioni per non udenti).

1. La direzione delle Tribune cura che, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste dall'articolo 1 siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

ART. 6.

(Altre trasmissioni della RAI).

1. L'intera programmazione della RAI tiene conto dell'esigenza di non influenzare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle consultazioni referendarie.

2. Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, i temi oggetto della tornata referendaria sono trattati esclusivamente nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. La RAI non trasmette inserzioni pubblicitarie riferite ai quesiti referendari.

4. Dal quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, non sono resi noti nelle trasmissioni i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni referendarie e sugli orientamenti dei votanti.

ART. 7.

(Applicazione ed interpretazione della presente delibera).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente deliberazione, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le Tribune, essi sono sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere i contatti con la RAI che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera, sentito l'Ufficio di presidenza della Commissione.».

Ad illustrazione del testo fa presente che il gruppo di lavoro ha convenuto, relativamente al termine di cui alla lettera c) dell'articolo 2, comma 1, ed a quello di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, di indicare, rispettivamente, il terzo ed il quinto giorno lavorativo successivo alla data di approvazione della delibera.

Informa inoltre che nel termine assegnato sono pervenuti i seguenti emendamenti:

Alla premessa sostituire il nono (ultimo) capoverso con il seguente: considerata l'opportunità di dettare indicazioni relative alle trasmissioni della concessionaria pubblica che non rientrino nella tipologia delle Tribune per il periodo della campagna elettorale, al fine di garantire agli elettori il massimo di informazione e

conoscenza sul contenuto dei singoli quesiti.

Premessa 1.

Masi

Dopo l'ultimo capoverso della premessa aggiungere le seguenti parole: richiamando il dovere della concessionaria pubblica di predisporre spazi di confronto e di approfondimento sui temi referendari, che, per numero, durata e fascia di programmazione corrispondano effettivamente all'obiettivo di informare gli elettori.

Premessa 2.

Masi

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: su rete nazionale aggiungere le seguenti parole: secondo un criterio di rigorosa equiparazione di tempi fra le opposte indicazioni di voto, e per l'intero periodo della campagna referendaria.

1. 4.

Masi

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole le seguenti Tribune, sostituire le lettere a. e b. con la seguente: a. un unico ciclo di confronti per ciascuno dei quesiti referendari, da trasmettere in orario pomeridiano e/o serale, e da replicare per radio il mattino successivo. Il confronto su ciascun quesito è suddiviso in più trasmissioni per consentire la più agevole partecipazione di tutti i soggetti aventi diritto a norma del successivo articolo 2.

Gli aventi diritto per il SI sono i Comitati promotori dei referendum, così come riconosciuti dalla L. 25 maggio 1970, n. 352 e, eventualmente, i soggetti di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera a. Gli aventi diritto per il NO sono i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a. Nell'ambito di ciascun confronto tra i sostenitori del SI è comunque garantita la presenza del Comitato promotore del re-

ferendum. Per l'individuazione degli altri partecipanti ove occorra si procede al sorteggio.

1. 5.

Masi

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a.

* 1. 6.

Falomi

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a.

* 1. 7.

Follini

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a.

* 1. 8.

Bergonzi, De Murtas

All'articolo 1, comma 1, lettera b. dopo le parole ai comitati per il NO inserire le parole e i comitati per l'astensione.

1. 1.

Passigli

All'articolo 1, comma 1, lettera b. dopo le parole: i comitati per il NO aggiungere: i rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

1. 3.

Bergonzi, De Murtas

All'articolo 1, comma 1, sia alla lettera a. sia alla lettera b. sostituire le parole: da replicare per radio il mattino successivo con le seguenti: da trasmettere anche per radio nella giornata successiva.

1. 11.

All'articolo 1, comma 1, lettera c. sostituire l'ultimo periodo con il seguente: gli aventi diritto sono i comitati promotori di ciascun quesito, i comitati per il NO, i rappresentanti dei gruppi parlamentari.

1. 2.

Bergonzi, De Murtas

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, di regola in diretta. Se ricorrono particolari esigenze possono essere registrate purché la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna.

1. 12.

Relatore

All'articolo 2, comma 1 sopprimere la lettera a.

* 2. 12.

Follini

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a.

* 2. 7.

Falomi

All'articolo 2, comma 1, lettera a. dopo le parole: i Gruppi parlamentari inserire le seguenti: e i partiti e i movimenti politici riconosciuti ai fini del finanziamento pubblico cui aderiscano più di due parlamentari.

2. 1.

Passigli

All'articolo 2, comma 1, lettera c. dopo le parole: eventuali Comitati per il NO

inserire le seguenti: o i Comitati per l'astensione.

2. 2.

Passigli

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera d.

2. 4.

Bergonzi, De Murtas

All'articolo 2, comma 1, lettera d. sostituire dalle parole: siano diverse da... alle parole i Gruppi di cui alla lettera a. con le seguenti: siano Gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento.

2. 8.

Falomi

All'articolo 2, comma 1, lettera d., dopo le parole: siano diverse dai soggetti di cui alle precedenti lettere b. e c. sopprimere le parole: e diverse dai partiti e movimenti politici cui fanno riferimento i Gruppi di cui al punto a.

* 2. 14.

Follini

All'articolo 2, comma 1, lettera d. sopprimere le seguenti parole: e diverse dai partiti e movimenti politici cui fanno riferimento i Gruppi di cui al punto a.

* 2. 3.

Passigli

All'articolo 2, comma 1, lettera d., dopo le parole: siano diverse dai soggetti di cui alle precedenti lettere sopprimere la lettera a.

2. 13.

Follini

All'articolo 2, comma 1, lettera d. sopprimere le seguenti parole: svolgano compiti o perseguano scopi di rilevante interesse sociale, culturale, istituzionale, politico o sindacale.

2. 5.

Masi

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: alle lettere a. e b. con le parole: alla lettera a.

2. 9.

Falomi

All'articolo 2, comma 2 dopo le parole: i soggetti di cui ai punti sopprimere la lettera a.

2. 11.

Follini

All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo: Nel caso di Gruppi presenti in Parlamento, l'individuazione dei parlamentari che intervengono per i singoli Gruppi in ciascuna Tribuna è effettuato dal presidente del Gruppo, ovvero dai due presidenti di concerto tra loro, ove un Gruppo riferibile alla medesima identità politica sia costituito in tutti e due i rami del Parlamento.

2. 10.

Falomi

All'articolo 2, sopprimere il comma 5.

2. 6.

Masi

All'articolo 4 sostituire il comma 4 con il seguente: La direzione delle Tribune cura altresì la redazione di schede informative, televisive e radiofoniche, che espongono i contenuti di ciascun quesito referendario. A partire dal venticinquesimo giorno precedente la data del voto,

queste schede, preventivamente sottoposte alla Commissione, sono trasmesse, con cadenza giornaliera ed in orario serale, dopo i principali notiziari e replicate il giorno successivo con le stesse modalità in orario pomeridiano. Nell'ambito di queste trasmissioni, ed in relazione a ciascun quesito, un rappresentante del Comitato promotore illustra gli obiettivi e le finalità della proposta di abrogazione popolare.

4. 1.

Masi

All'articolo 6, comma 2, sostituire dalle parole: informative riconducibili... fino alla fine della frase, con le seguenti parole: che secondo la tipologia individuata dall'Osservatorio di Pavia rientrano nei generi «informazione», «notiziari» e «informazione parlamentare».

6. 3.

Falomi

All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis: Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, e fino al termine della campagna referendaria, i TG della concessionaria pubblica e le trasmissioni riferibili alla responsabilità di una testata giornalistica devono informare, anche all'interno di spazi appositamente predisposti, e con criteri di continuità e concretezza, sui temi oggetto di referendum e sull'attività dei Comitati promotori e degli altri soggetti sostenitori delle opposte indicazioni di voto.

6. 1.

Masi

All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-ter: Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, la Rai sceglie uno o più programmi di talk-show imperniati sui referendum invitando i Comitati promotori del SI e i Comitati del NO.

6. 2.

Masi

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trasmissioni di presentazione dei quesiti)

1. Comitati promotori di ciascun referendum illustrano, in trasmissioni distinte dalle Tribune di cui all'articolo 1, le caratteristiche del quesito referendario.

2. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono mandate in onda nella settimana dal 26 maggio al 1° giugno 1997, immediatamente dopo il telegiornale delle 13, 30 e quello delle 20,30, per la durata di ... minuti ciascuna.

6. 01.

Relatore

Ritiene che se non vi sono obiezioni, come convenuto anche in occasione di precedenti provvedimenti, la Commissione potrà esaminare e votare dapprima gli emendamenti, e quindi il testo della delibera, come eventualmente modificato.

Fa inoltre presente che i contenuti, in particolare, dell'articolo 7 della bozza in esame si configurano come indirizzo rivolto alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. La votazione finale del documento, pertanto, dovrà avvenire con la maggioranza dei componenti la Commissione, conformemente a quanto prevede l'articolo 12, comma 2, del regolamento interno: tale maggioranza non è invece richiesta per l'approvazione di emendamenti, come da prassi, e come da ultimo è confermato anche nella lettera di cui ha dato notizia nella seduta del 13 marzo scorso.

(Così rimane stabilito).

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Il senatore Enrico JACCHIA, *relatore*, dopo avere sommariamente illustrato i

contenuti della delibera, fa presente che gli emendamenti presentati pongono, tra gli altri, principalmente il problema del ruolo dei Gruppi parlamentari, e degli spazi aggiuntivi da assegnare eventualmente ai comitati promotori per i referendum. L'onorevole Pannella, ascoltato in proposito quale rappresentante dei comitati promotori, ha infatti rappresentato la necessità che la Rai risarcisca i Comitati per la mancata informazione sulla proposizione dei referendum stessi: se non ritiene accettabile la prospettiva di queste trasmissioni come di un risarcimento dovuto, reputa tuttavia ragionevole la richiesta in sé, ed a tale scopo ha predisposto egli stesso, in qualità di relatore, proposte emendative che prevedono trasmissioni illustrative dei quesiti affidate, anziché alla Rai, agli stessi Comitati. Sottolinea peraltro che tale proposta ha un rilevante contenuto innovativo rispetto alla prassi pregressa della Commissione, e richiede pertanto un dibattito approfondito.

Il presidente Francesco STORACE, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

La Commissione approva l'emendamento Masi Premessa.1.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA si è rimesso alla Commissione circa l'emendamento Masi Premessa.2, la Commissione lo respinge.

Il senatore Antonio FALOMI, parlando sull'emendamento Masi 1.4, ne propone la riformulazione, nel senso di sopprimere le parole «e per l'intero periodo della campagna referendaria», considerando che il periodo che tradizionalmente è inteso come campagna referendaria ha già avuto inizio.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ricordato l'intenso lavoro sinora compiuto in sedi informali dalla Commissione, sottolineando che la delibera com-

porterà presumibilmente una settimana in più di Tribune rispetto alle ultime elezioni amministrative, il senatore Piergiorgio BERGONZI chiede di conoscere se scopo dell'emendamento presentato sia quello di ripartire i tempi attribuendo a ciascuna delle opposte indicazioni di voto metà del tempo complessivo.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA ha confermato che tale è lo scopo dell'emendamento 1.4, il senatore Giorgio COSTA si domanda se non sia più opportuno omettere un'indicazione così puntuale, ed il senatore Antonio FALOMI si chiede cosa avverrebbe se, adottando tale criterio, si riscontrasse poi l'assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto.

Dopo che il deputato Giovanni DE MURTAS ha ritenuto pleonastica, in questa sede, la precisazione arrecata dall'emendamento, la Commissione lo approva, a maggioranza, come riformulato.

Il Presidente Francesco STORACE richiama l'attenzione della Commissione sul ruolo sostanziale rivestito dall'emendamento Masi 1.5.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA si è rimesso alla Commissione, raccomandando cautela nella valutazione che essa assumerà, il senatore Piergiorgio BERGONZI sottolinea che l'emendamento nega qualunque legittimazione ai soggetti che, non essendo Comitati promotori dei quesiti, desiderassero esprimersi per il SI. Ritiene che tale caratteristica possa comportare addirittura l'inammissibilità dell'emendamento.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha negato che l'emendamento possa ritenersi inammissibile, il senatore Antonio FALOMI lo reputa comunque non accettabile, in quanto, se esso elimina l'esistenza di un canale privilegiato di comunicazione televisiva in favore delle forze parlamentari, introduce però gravi

limitazioni alla legittimazione di vari soggetti a prendere parte alle Tribune.

Dopo che il senatore Emiddio NOVI ha invitato a non ridurre il ruolo dei Comitati promotori, la Commissione respinge l'emendamento Masi 1.5.

Il senatore Antonio FALOMI, illustrando gli identici emendamenti soppressivi 1.6, 1.7 e 1.8, uno dei quali è da lui proposto, fa presente di non voler togliere ai Gruppi parlamentari la possibilità di prendere parte alle Tribune, ma semplicemente quella di disporre di un canale privilegiato di comunicazione radiotelevisiva, che è loro attribuito dall'attuale testo della delibera.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI ritira il proprio emendamento soppressivo 1.8: l'andamento della discussione odierna rischia di condurre all'esclusione dei Gruppi parlamentari dal novero dei soggetti cui sono riservate le Tribune. Propone inoltre di legare la soppressione del punto a) dell'articolo 1 in esame all'approvazione degli ulteriori emendamenti che attribuiscono comunque un ruolo, benchè diverso, ai Gruppi parlamentari.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha a sua volta rappresentato l'opportunità che la Commissione approvi tali ulteriori emendamenti, alcuni dei quali sono stati da lui presentati, il Presidente Francesco STORACE sottolinea il nesso politico che esiste tra tali emendamenti e la soppressione del punto a) dell'articolo 1, ed il relatore Enrico JACCHIA ricorda che è opportuno lasciare ai Gruppi stessi la facoltà di valutare se prendere parte o meno a ciascuna Tribuna.

Il deputato Marco FOLLINI eliminerebbe il riferimento ai Gruppi parlamentari. Si tratta di un ciclo di Tribune referendarie, nelle quali l'assenza dei Gruppi potrebbe favorire il formarsi, su ciascun quesito, di posizioni trasversali ai Gruppi stessi. Quale contributo all'andamento della discussione, tuttavia, sarebbe

disponibile a ritirare alcuni emendamenti in tal senso che sono stati da lui presentati.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Falomi 1.6 e Follini 1.7, soppressivi del citato punto a) dell'articolo 1.

Il relatore Enrico JACCHIA esprime parere contrario sull'emendamento Passigli 1.1, relativo ai Comitati per l'astensione, in quanto ripropone una questione già definita in sede di Ufficio di Presidenza e di Gruppo di lavoro.

Il senatore Stefano PASSIGLI, illustrando il proprio emendamento, ricorda che l'astensionismo è una precisa presa di posizione politica, ed invita i colleghi che hanno fatto parte del gruppo di lavoro a rivedere le proprie valutazioni.

Il deputato Mauro PAISSAN voterà contro l'emendamento 1.1. L'astensionismo è infatti uno degli strumenti adoprati per sostenere le ragioni del NO, come dimostra il precedente verificatosi nel 1990, allorchè i referendum sulla caccia e l'uso dei pesticidi non raggiunsero il quorum previsto dalla Costituzione. In ogni caso, tale posizione dovrebbe utilizzare i tempi riservati al NO, altrimenti tale indicazione di voto beneficerebbe di un ingiusto vantaggio rispetto all'indicazione opposta.

Il senatore Antonio FALOMI, pur riconoscendo la legittimità della posizione dell'astensionismo, è contrario all'emendamento, che richiederebbe il rifacimento dell'intera bozza di delibera.

Il senatore Francesco PONTONE condivide la valutazione di legittimità della posizione dell'astensionismo, ma condivide pure che tale posizione debba, tutt'al più, essere computata tra i sostenitori del NO, e reputa comunque più opportuno negarne la rilevanza ai fini delle Tribune.

Il senatore Stefano PASSIGLI fa presente allora che la Commissione potrebbe deliberare l'ammissione alle Tribune dei Comitati per l'astensione, computando il tempo loro concesso nella quota riservata al NO.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha fatto presente che l'emendamento in esame non può essere interpretato in questo senso, la Commissione respinge l'emendamento Passigli 1.1.

Il relatore Enrico JACCHIA si dichiara favorevole all'emendamento Bergonzi-De Murtas 1.3, che introduce il riferimento ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, e, ricordando che esso è logicamente legato alla soppressione del punto a) dell'articolo 1, della quale costituisce pendant, invita la Commissione ad approvarlo.

Il deputato Marco TARADASH si chiede chi, posto che i Gruppi parlamentari verrebbero in tal modo ammessi alle stesse Tribune riservate ai Comitati per il NO e per il SI, debba decidere l'identità delle persone ammesse a ciascuna trasmissione.

Dopo che il senatore Piergiorgio BERGONZI ha sottolineato che i Comitati promotori ed i Gruppi sono entità del tutto indipendenti, e che è bene lo restino, il direttore delle Tribune e servizi parlamentari, Angela BUTTIGLIONE, rappresenta alla Commissione le difficoltà materiali sottese alla applicazione della delibera nel testo che si va profilando, domandandosi in particolare se debbano intervenire alle Tribune i soli Gruppi che ne fanno espressa richiesta.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ritenuto che quella di intervenire alle Tribune possa qui configurarsi come una facoltà dei Gruppi, piuttosto che un obbligo, il senatore Stefano PASSIGLI preannuncia voto contrario sull'emendamento in discussione, sottolineando l'inopportunità che i Gruppi prendano parte alle Tribune referendarie.

Il senatore Antonio FALOMI ritiene che ai Gruppi non possa essere negata la facoltà di prendere parte alle Tribune, la quale tuttavia non può essere intesa come obbligo, dal momento che alcuni dei Gruppi, è presumibile, preferiranno non prendere posizione sui quesiti, oppure riterranno di pronunciarsi solo su alcuni di essi.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha invitato la Commissione a riflettere sulle conseguenze della qualificazione della posizione giuridica dei Gruppi rispetto alle Tribune, il deputato Paolo ROMANI ricorda che il gruppo di lavoro aveva convenuto che i Gruppi dovessero esprimersi sui quesiti. Ora la Commissione plenaria ritorna su un problema che era già stato definito, creando incertezza e difficoltà rispetto ad una coerente proposta iniziale, a suo tempo oggetto di ponderato esame.

Dopo che il senatore Emiddio NOVI ha manifestato la propria preoccupazione circa la possibilità di applicare concretamente una delibera quale è quella che si profila, il relatore Enrico JACCHIA si associa alle considerazioni del deputato Romani circa la bontà delle soluzioni cui era pervenuto il Gruppo di lavoro, dopo un'attenta disamina dei problemi, ed invita la Commissione a tenere presente, nelle sue decisioni, anche l'applicabilità concreta delle delibere.

Il senatore Giorgio COSTA si domanda se la Commissione non debba compiere un atto di umiltà, e ritornare sulla decisione già assunta di sopprimere le trasmissioni riservate specificamente ai Gruppi parlamentari. Ricorda tuttavia che la sua personale posizione sarebbe stata quella di limitare fortemente il ruolo dei Gruppi in questa tipologia di trasmissioni.

Il deputato Marco TARADASH fa presente che la scelta di sopprimere il punto a) dell'articolo 1 ha condotto la Commissione su un terreno minato. Tuttavia, esistono delle vie d'uscita praticabili, an-

che sotto il profilo dell'applicabilità della delibera: si dovrebbe, per esempio, stabilire che ciascun dibattito sia articolato in più trasmissioni per ogni quesito; definire con precisione i tempi da assegnare ai Comitati promotori; generalizzare il sistema del sorteggio, per pervenire ad un calendario materialmente praticabile.

Il senatore Francesco PONTONE ricorda che il tempo per deliberare ormai è piuttosto limitato ricorda che i Comitati promotori hanno compiuto un notevole sforzo organizzativo ai quali quindi dovrebbe essere riservato uno spazio maggiore, così come ai Comitati per il NO.

I Gruppi parlamentari, o quanto meno i partiti politici che in essi trovano rappresentanza dovrebbero usufruire degli spazi così come erano disciplinati nella lettera a) dell'articolo 1. La soluzione a suo tempo proposta appare tuttora la più equa.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI ritiene probabilmente incostituzionale la decisione di togliere legittimazione alle forze politiche e parlamentari. La proposta di articolare in più trasmissioni il dibattito su ciascun quesito è del resto già contenuta nella bozza di delibera.

Il deputato Mauro PAISSAN valuta a sua volta non del tutto opportuna la decisione di sopprimere la lettera a) dell'articolo 1, prima di avere più compiutamente definito il ruolo dei Gruppi parlamentari. A suo parere, sussiste un dovere, per lo meno in senso politico, di pronunciarsi su ciascun quesito da parte dei Gruppi, i quali, venendo meno a ciò, rischiano di cagionare un calo della partecipazione dei cittadini ai referendum, ed anche un calo dell'ascolto delle relative Tribune. Ritiene peraltro che la Commissione disponga della possibilità, anche procedurale, di tornare sulle proprie decisioni.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ricordato che la soppressione del punto a) dell'articolo 1 non ha pre-

giudicato la facoltà dei Gruppi di prendere parte alle Tribune, ma ha solo eliminato uno dei possibili modi nei quali tale facoltà può realizzarsi, il Direttore delle Tribune e Servizi parlamentari, Angela BUTTIGLIONE, sottolinea la difficoltà concreta di individuare quali siano nel concreto i soggetti legittimati alle Tribune.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI ha convenuto circa l'opportunità di considerare i Gruppi parlamentari, il relatore Enrico JACCHIA ritiene di poter proporre alla Commissione un emendamento che, tenendo conto dell'orientamento della discussione, ne recepisca il senso concreto.

Il senatore Antonio FALOMI non ritiene che l'emendamento soppressivo approvato dalla Commissione, da lui proposto, debba comportare la materiale ingestibilità della delibera.

Il senatore Stefano PASSIGLI reputa, parimenti, difficile tornare sui propri passi, e fa presente che alcune questioni interpretative ed applicative della delibera potrebbero utilmente essere rimesse alla successiva valutazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Francesco STORACE comunica che il relatore Enrico JACCHIA ha presentato su tale tema un emendamento del seguente testuale tenore:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole costituiti in un solo ramo del Parlamento, *aggiungere le seguenti:* Essi hanno la facoltà di beneficiare di un ciclo di quattro dibattiti, anche accorpanti più quesiti, ove il tempo è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto. Ciascun dibattito è trasmesso anche per radio.

2. 15.

Relatore

Il deputato Marco TARADASH ribadisce che non sarebbe impossibile trovare una formulazione pratica che consenta alla Commissione di non tornare sulle proprie scelte, come sostanzialmente av-

verrebbe se fosse accolto l'emendamento del relatore. Contesta, del resto, che la Commissione possa reintrodurre surrettiziamente una parte della delibera già soppressa da un apposito emendamento, regolarmente votato ed accolto. Nel merito delle scelte ricorda che, rispetto alle analoghe deliberazioni del 1995, in questa occasione lo spazio complessivamente riservato alle Tribune è drasticamente ridotto. La Commissione potrebbe invece individuare spazi ulteriori, anticipando di una settimana l'inizio delle trasmissioni rispetto alle proposte informali che sembra prospettare la Rai, e prevedendo Tribune trasmesse in orario serale.

In proposito, ha provveduto a redigere un apposito emendamento, che intende presentare alla presidenza.

Il Presidente Francesco STORACE non può consentire la presentazione di emendamenti oltre il termine a suo tempo stabilito, che è già trascorso.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI ha preannunciato il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.15 del relatore, il relatore Enrico JACCHIA ribadisce che il proprio emendamento ha contenuti innovativi rispetto al soppresso punto a) dell'articolo 1: la posizione giuridica dei gruppi rispetto alle Tribune è espressamente qualificata come facoltà, piuttosto che in altro modo.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI ritiene invece possibile, sia dal punto di vista politico, sia da quello tecnico, l'elaborazione di soluzioni diverse.

Il deputato Giovanni DE MURTAS propone una riformulazione dell'emendamento 1.3, che la Commissione respinge, respingendo quindi anche l'emendamento 1.3. La Commissione approva poi l'emendamento 2.15 del relatore.

Il relatore Enrico JACCHIA riformula quindi il proprio emendamento 1.11, sopprimendo le parole «nella giornata successiva».

La Commissione approva l'emendamento 1.11, come riformulato.

Dopo un intervento del deputato Marco TARADASH, il senatore Piergiorgio BERGONZI raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.2, che la Commissione respinge. La Commissione approva quindi l'emendamento 1.12 del relatore.

Dopo che il deputato Marco FOLLINI, il senatore Antonio FALOMI ed il senatore Stefano PASSIGLI hanno ritirato, rispettivamente, gli emendamenti 2.12, 2.7, 2.1 e 2.2, il senatore Piergiorgio BERGONZI ritira il proprio emendamento 2.4, soppressivo della lettera d) dell'articolo 2, comma 1.

Dopo che il senatore Rosario Giorgio COSTA ha fatto proprio l'emendamento 2.4, la Commissione lo approva. Risultano conseguentemente preclusi l'emendamento Falomi 2.8, gli identici emendamenti Follini 2.14 e Passigli 2.3, nonché gli emendamenti Follini 2.13, Masi 2.5 e Falomi 2.10.

Il senatore Antonio FALOMI, parlando per una precisazione, dichiara che il gruppo della Sinistra Democratica ha votato contro la soppressione del punto d) dell'articolo 2, comma 1, e ritira quindi il proprio emendamento 2.9.

Il Presidente Francesco STORACE, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.11, lo dichiara decaduto.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA ha dichiarato parere contrario all'emendamento Masi 2.6, la Commissione lo respinge.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA ha dichiarato parere contrario all'emendamento Masi 4.1, la Commissione lo respinge.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha illustrato il proprio emendamento 2.6, la Commissione lo approva.

Il Presidente Francesco STORACE informa che è pervenuto, da parte del senatore Passigli, un subemendamento all'emendamento Masi 6.1, del seguente tenore:

All'emendamento 6.1, sopprimere le parole: anche all'interno di spazi appositamente disposti e con criteri di continuità e concretezza.

0. 6. 1. 1.

Passigli

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA ha manifestato parere contrario all'emendamento Masi 6.1, il senatore Antonio FALOMI non ritiene ingiustificata l'esigenza cui esso risponde l'emendamento Masi 6.1 in esame, alla luce dell'opportunità di illustrare l'attività dei Comitati promotori, ma nutre perplessità sulla soluzione di addossare ai telegiornali tale compito.

Il deputato Marco TARADASH si dichiara favorevole all'emendamento in esame, sottolineando che, a differenza di quanto avviene per le elezioni politiche o amministrative, per le campagne referendarie la Rai non è apparsa in grado di «trovare» notizie attraverso le quali veicolare l'ulteriore notizia della esistenza delle consultazioni referendarie.

Il senatore Stefano PASSIGLI nega la sussistenza di vistosi fenomeni di disinformazione, e manifesta dubbi sull'opportunità che all'interno dei telegiornali si faccia ricorso a spazi appositamente disposti. Per tale ragione ha predisposto il subemendamento testè annunciato, del quale raccomanda l'approvazione.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente, consentendovi la Commissione, di ritenere opportuna la votazione per parti separate dell'emendamento Masi 6.1.

La Commissione approva il subemendamento Passigli 0.6.1.1; approva quindi l'emendamento 6.1, nel testo sino alle parole «oggetto di referendum», come subemendato; respinge l'emendamento 6.1, limitatamente alle parole «e sull'attività dei Comitati promotori e degli altri soggetti sostenitori delle opposte indicazioni di voto».

Il senatore Antonio FALOMI manifesta la propria perplessità sull'emendamento Masi 6.2, che appare in contrasto con l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 6, particolarmente nel testo ora emendato.

La Commissione approva l'emendamento Masi 6.2.

Il senatore Antonio FALOMI dichiara voto contrario sull'emendamento del relatore 6.01, con il quale si introduce l'articolo aggiuntivo 6-bis, reputandolo contrario al principio dell'uguaglianza tra le ragioni del SI e del NO, al punto da far sorgere dubbi circa la sua ammissibilità.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA ha illustrato il proprio emendamento, il Presidente Francesco STORACE ne conferma la ammissibilità, ricordando, in risposta ad una obiezione del senatore Piergiorgio BERGONZI, che tale testo si riferisce espressamente a trasmissioni distinte dalle Tribune, e negando quindi, in risposta ad una ulteriore contestazione del senatore Stefano PASSIGLI, l'incostituzionalità dell'emendamento stesso.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 6.01.

Il deputato Marco TARADASH, intervenendo per dichiarazioni di voto finale, sottolinea che l'attuazione della delibera nel testo approvato rischia di comportare una drastica riduzione dei tempi di trasmissione delle Tribune, rispetto ai precedenti del passato, e, ricordando la prassi

pregressa, chiede formalmente che il calendario delle Tribune stesse sia sottoposto preventivamente alla approvazione della Commissione.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ricordato che il combinato disposto degli articoli 3 e 7, comma 2, della delibera prevede esattamente ciò che è richiesto dal deputato Taradash, il deputato Marco TARADASH ribadisce che l'approvazione del calendario e la valutazione della sua adeguatezza è sempre stata nella disponibilità della Commissione.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI ritiene che la delibera, nel testo emendato, risponda a un criterio di sostanziale discriminazione dei gruppi nei confronti degli altri soggetti legittimati alle Tribune, e reputa che, nella votazione che sta per avere luogo, la Commissione possa non essere in numero legale.

Il Presidente Francesco STORACE ritiene allora opportuno che la votazione

finale abbia luogo in un diverso momento della giornata e, nell'invitare il gruppo di Rifondazione Comunista a rivedere la valutazione sostanzialmente critica della delibera, sospende la seduta sino alle ore 19.

La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 19,05.

La Commissione approva, con la prescritta maggioranza, all'unanimità dei presenti, l'atto di indirizzo in titolo.

Il Presidente Francesco STORACE chiede – e la Commissione consente – di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90 comma 2, del Regolamento della Camera, il quale sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa la discussione in titolo, ed avverte che l'esame dell'ulteriore punto all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,10.

ALLEGATO

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

visti i decreti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile successivo, con i quali sono stati indetti undici referendum abrogativi di norme di legge per il giorno 15 giugno 1997;

visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le trasmissioni di Tribuna;

considerata la costante prassi di trasmettere cicli di Tribune in occasione di referendum, e l'opportunità di prevedere un ulteriore ciclo riferito alle prossime consultazioni referendarie;

visto l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, che per le campagne referendarie attribuiscono ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori dei referendum, alcune facoltà riconosciute in favore dei soggetti che partecipano ad elezioni; considerata la prassi di ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione, applicabili per analogia anche alle Tribune;

considerati inoltre i criteri contenuti nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un referendum di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda relativa a tale referendum, faceva riferimento anche ad enti o associazioni di particolare rilevanza;

considerati in particolare i contenuti delle sue ultime delibere in materia di consultazioni referendarie della Commissione o del suo Ufficio di presidenza del 9 maggio 1995, del 10 marzo-10 aprile 1993, e del 10 maggio 1990;

visto inoltre il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

visto altresì il primo capoverso del primo comma del citato articolo 4 della legge n. 103/1975, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

considerata l'opportunità di dettare indicazioni relative alle trasmissioni della concessionaria pubblica che non rientrano nella tipologia delle Tribune per il periodo della campagna referendaria, al fine di garantire agli elettori il massimo di informazione e conoscenza sul contenuto dei singoli quesiti;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ART. 1.

(Tipologia delle Tribune).

1. In occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997 sono trasmesse, su rete nazionale, secondo un criterio di rigorosa equiparazione dei tempi tra le opposte indicazioni di voto, le seguenti Tribune:

a) un ciclo di confronti per ciascuno dei quesiti referendari, riservati ai comi-

tati promotori ed ai comitati per il NO di cui ai successivi punti *b)* e *c)* dell'articolo 2, comma 1, da trasmettere anche per radio. Ciascun confronto può essere suddiviso in più trasmissioni per consentire la più agevole partecipazione di tutti gli aventi diritto; ove occorra, si procede a sorteggio. Per ciascun confronto, il tempo a disposizione è ripartito in parti uguali tra i sostenitori del SI e quelli del NO;

b) un ciclo di appelli ai votanti per ciascuno dei quesiti referendari, da trasmettere per televisione e per radio in orario serale nella giornata di venerdì 13 giugno. Ciascun appello consiste di due trasmissioni di tre minuti ciascuna, riservate l'una ai sostenitori del SI e l'altra a quelli del NO. Gli aventi diritto sono per il SI i comitati promotori di ciascun quesito, per il NO gli eventuali comitati per il NO.

2. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni è fatta menzione della rinuncia.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, di regola in diretta. Se ricorrono particolari esigenze possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna.

ART. 2.

(Soggetti legittimati ad accedere alle Tribune).

1. Hanno diritto di partecipare alle Tribune:

a. i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento. Essi hanno la facoltà di beneficiare di un ciclo di quattro dibattiti, anche accorpanti

più quesiti, ove il tempo è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto. Ciascun dibattito è trasmesso anche per radio. L'individuazione delle persone che intervengono per i singoli gruppi in ciascuna Tribuna, le quali devono rivestire la qualifica di parlamentare, è effettuata dal Presidente del gruppo, ovvero dai due Presidenti di concerto tra loro, ove un gruppo riferibile alla medesima identità politica sia presente sia alla Camera sia al Senato;

b. il comitato promotore di ciascun referendum, quanto alle trasmissioni di cui ai punti *a.* e *b.* dell'articolo 1, comma 1;

c. gli eventuali «Comitati per il NO» costituitisi, in riferimento a ciascun quesito referendario, anteriormente alla data del 23 maggio 1997, quanto alle trasmissioni di cui alle lettere *a.* e *b.* dell'articolo 1, comma 1. Tuttavia, ove per il medesimo quesito referendario risultino presenti più Comitati, essi dovranno esprimere una rappresentanza comune.

2. I soggetti di cui ai punti *a.* e *b.* del comma 1 sono invitati dalla RAI a partecipare alle Tribune.

3. I Comitati per il NO di cui al punto *c.* del comma 1 devono far constatare la propria esistenza, e la propria volontà di prendere parte alle Tribune, con comunicazione inoltrata alla RAI entro la data del 27 maggio 1997, a pena di decadenza dalla facoltà di partecipazione.

4. L'Ufficio di presidenza della Commissione può chiamare a prender parte alle Tribune anche soggetti che non abbiano avanzato la relativa richiesta, quando ciò appaia utile a garantire la completezza dell'informazione su un quesito referendario, nonchè la parità di chance tra le due opposte indicazioni di voto.

5. Con avvisi trasmessi nel corso dei principali notiziari, immediatamente dopo l'approvazione della presente delibera, la Rai dà notizia degli adempimenti di cui al comma 3.

ART. 3.

(Ulteriori modalità di svolgimento).

1. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. I calendari delle Tribune sono comunicati anticipatamente alla Commissione.

2. L'attività della direzione delle Tribune si ispira ai criteri della scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, e, nel rispetto della professionalità degli operatori, non si discosta dalla linea di una corretta e paritaria rappresentazione delle diverse indicazioni di voto.

ART. 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione).

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione nazionale di uno spot televisivo e di uno radiofonico che espongano ciascun quesito referendario in modo chiaro e comprensibile, consentendo di distinguere agevolmente tra i singoli quesiti, ed illustrando le modalità di votazione.

2. Nel corso degli spot sarà utilizzata per ciascun quesito la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nelle schede, come formulata dall'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 32, settimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173. Si farà inoltre riferimento ad altri accorgimenti, quali il colore delle schede, che agevolino quanto possibile la loro distinzione.

3. Gli spot di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti alla Commissione, e sono trasmessi, di norma, prima o dopo le Tribune ed i notiziari principali.

4. La direzione delle Tribune cura altresì la redazione di schede informative, televisive e radiofoniche, che espongono i contenuti di ciascun quesito e le caratteristiche delle norme da abrogare. Queste schede, preventivamente sottoposte alla Commissione, sono trasmesse nella terza settimana prima del voto, di norma in orario pomeridiano immediatamente dopo i notiziari principali.

ART. 5.

(Trasmissioni per non udenti).

1. La direzione delle Tribune cura che, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste dalla presente delibera siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

ART. 6.

(Altre trasmissioni della RAI).

1. L'intera programmazione della RAI tiene conto dell'esigenza di non influenzare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle consultazioni referendarie.

2. Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, i temi oggetto della tornata referendaria sono trattati esclusivamente nelle trasmissioni che secondo la tipologia individuata dall'Osservatorio di Pavia rientrano nei generi «informazione», «notiziari», ed «informazione parlamentare». La Rai sceglie uno o più programmi di talk-show imperniati sui referendum invitando i Comitati promotori del SI e i Comitati del NO.

3. Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, e fino al termine della campagna referendaria, i telegiornali della concessionaria pubblica e le trasmissioni riferibili alla responsabilità di una testata giornalistica devono informare sui temi oggetto dei referendum.

4. La RAI non trasmette inserzioni pubblicitarie riferite ai quesiti referendari.

5. Dal quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, non sono resi noti nelle trasmissioni i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni referendarie e sugli orientamenti dei votanti.

ART. 7.

(Applicazione ed interpretazione della presente delibera).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impe-

gnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente deliberazione, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le Tribune, essi sono sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere i contatti con la RAI che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera, sentito l'Ufficio di presidenza della Commissione.